

INDEL B S.p.A.

indelB

**PROCEDURA PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON
PARTI CORRELATE**

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Indel B S.p.A.
in data 7 marzo 2017

Premessa

La presente procedura per le operazioni con parti correlate (la **Procedura**) è volta a individuare il procedimento relativo alla gestione delle operazioni con parti correlate effettuate da Indel B S.p.A. (la **Società**) direttamente o per il tramite di società controllate, al fine di assicurarne la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale in seguito alla ammissione delle azioni della Società su Mercato Telematico Azionario, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (**MTA**).

In conformità a quanto previsto dall'art. 2391-*bis* del Codice Civile, la Procedura è stata predisposta sulla base dell'art. 10 del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni e integrazioni (il **Regolamento 17221/2010**).

La Procedura contiene la disciplina applicabile a due categorie di operazioni con parti correlate: (i) le Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate (come *infra* definite) e (ii) le Operazioni di Minore Rilevanza con Parti Correlate (come *infra* definite), prevedendo specifiche disposizioni in merito all'istruttoria e all'approvazione delle stesse.

La Procedura non trova applicazione nei confronti di alcune categorie di operazioni con parti correlate (individuate all'Articolo 2), tra cui, *inter alia*, le Operazioni di Importo Esiguo (come *infra* definite) e le deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e, ove costituito, del comitato esecutivo.

La Procedura entra in vigore a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul MTA.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Procedura viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni del Regolamento 17221/2010 di volta in volta vigenti.

Le eventuali modifiche che dovessero essere apportate al Regolamento 17221/2010 – in particolare con riferimento alle definizioni di “Operazioni con Parti Correlate”, “Operazioni di Maggiore Rilevanza” e “Parti Correlate” – si intendono automaticamente incorporate nella presente Procedura, e le disposizioni che ad esse fanno rinvio risultano modificate di conseguenza.

Fermo restando quanto previsto ai successivi paragrafi della presente Procedura, il principale responsabile della sua corretta e costante applicazione è il Consiglio di Amministrazione.

Resta comunque inteso che, in conformità all'articolo 4, comma 6 del Regolamento 17221/2010, il Collegio Sindacale vigila sulla conformità della presente Procedura ai principi del Regolamento 17221/2010, nonché sulla osservanza della Procedura stessa e ne riferisce all'Assemblea degli azionisti ai sensi dell'art. 2429, secondo comma, del Codice Civile.

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Definizioni

1. I termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato qui di seguito previsto:

Amministratori Indipendenti: gli amministratori riconosciuti dalla Società quali indipendenti ai sensi dell'art. 148 del TUF e in applicazione dei principi e criteri applicativi contenuti nell'art. 3 del Codice di Autodisciplina;

Amministratori non Correlati: gli amministratori della Società diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue Parti Correlate;

Codice di Autodisciplina: il codice di autodisciplina per le società quotate adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* promosso da Borsa Italiana S.p.A., di tempo in tempo vigente;

Collegio Sindacale: il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica;

Comitato Parti Correlate ovvero Comitato: il comitato composto da tutti gli Amministratori Indipendenti di volta in volta in carica, fermo restando che, fintanto che e ogniqualvolta nel Consiglio di Amministrazione figuri un solo Amministratore Indipendente, il Comitato Parti Correlate si riterrà validamente costituito con la sola presenza di tale Amministratore Indipendente e con l'intervento di uno dei Presidi Equivalenti di cui all'articolo 5 della presente Procedura;

Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard: le “*condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard*” come definite nel Regolamento 17221/2010 di volta in volta vigente ⁽¹⁾;

Consiglio di Amministrazione: il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica;

Consob: la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con sede in Roma, via G.B. Martini n. 3;

Dirigenti con Responsabilità Strategiche: i “*dirigenti con responsabilità strategiche*” come definiti nel Regolamento 17221/2010 di volta in volta vigente ⁽²⁾;

Funzione Responsabile: la funzione competente per la singola operazione con Parti Correlate secondo quanto previsto dalla normativa interna della Società ovvero, in mancanza, l'organo o il soggetto delegato se non ci si avvale di alcuna struttura interna. Nel caso di operazioni compiute per il tramite di eventuali società controllate, la Funzione Responsabile è quella funzione della società competente per il previo esame o la previa approvazione della singola operazione che la

⁽¹⁾ Per chiarezza espositiva, si evidenzia che il Regolamento 17221/2010 definisce le “Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard” come condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l'emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

⁽²⁾ Per chiarezza espositiva, si evidenzia che il Regolamento 17221/2010 definisce i “Dirigenti con Responsabilità Strategiche” come quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.

società controllata intende compiere;

Interessi Significativi: gli interessi sono ritenuti tali dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle indicazioni fornite da Consob nella Comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 (e nelle successive comunicazioni della Consob), fermo restando che non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le Società Controllate o le Società Collegate e fermo restando che, in ogni caso, sussistono interessi significativi di altre parti correlate della Società (i) qualora uno o più amministratori o dirigenti con responsabilità strategiche della Società beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari o comunque su remunerazioni variabili dipendenti dai risultati conseguiti dalle Società Controllate o Società Collegate con le quali l'Operazione è svolta; e (ii) qualora il soggetto che, anche indirettamente, controlla la Società detiene nella Società Controllata o Società Collegata con cui l'operazione è svolta una partecipazione il cui peso effettivo è maggiore rispetto al peso effettivo della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto nella Società, fermi restando gli obblighi di cui all'art. 8 della presente Procedura;

Operazioni con Parti Correlate o Operazioni: qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra la Società e una o più Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Si considerano comunque incluse in tale nozione: (i) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate; (ii) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche, fatti salvi i casi di cui al successivo Articolo 2. Restano escluse dalla definizione di Operazione con Parti Correlate quelle operazioni rivolte indifferentemente a tutti i soci a parità di condizioni (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le scissioni in senso stretto di tipo proporzionale e gli aumenti di capitale in opzione);

Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di Società Controllate: le Operazioni con Parti Correlate effettuate dalle Società Controllate con Parti Correlate alla Società;

Operazioni di Importo Esiguo: l'Operazione con Parti Correlate, o le operazioni con Parti Correlate realizzate in esecuzione di un disegno unitario, il cui controvalore annuo (al netto di eventuali tasse imposte o oneri) sia, per singola operazione o cumulativamente, inferiore a Euro 100.000,00 (*centomila/00*);

Operazioni di Maggiore Rilevanza: le “operazioni di maggiore rilevanza” come definite sulla base dei criteri indicati nell'Allegato 3 del Regolamento 17221/2010 di volta in volta vigente;

Operazioni di Minore Rilevanza: tutte le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo;

Operazioni Ordinarie: le operazioni rientranti nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria (in quanto accessoria all'attività operativa) della Società o delle sue Società Controllate;

Organo Delegato: ciascun consigliere di amministrazione della Società munito di deleghe di gestione;

Parti Correlate: le “*parti correlate*” come definite nel Regolamento 17221/2010 di volta in volta vigente ⁽³⁾;

Presidi Equivalenti: indica i presidi indicati nell’Articolo 5 della presente Procedura da adottarsi da parte della Società ai fini del funzionamento della presente Procedura qualora – in relazione a una determinata Operazione con Parti Correlate – non sia possibile costituire il Comitato Parti Correlate secondo le relative regole di composizione;

Regolamento Emittenti: il Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni;

Soci Non Correlati: indica i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Società;

Società Controllata: indica la “*società controllata*” come definita nel Regolamento 17221/2010 di volta in volta vigente ⁽⁴⁾;

Società Collegata: indica la “*società collegata*” come definita nel Regolamento 17221/2010 di volta in volta vigente ⁽⁵⁾;

Testo Unico della Finanza o TUF: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 2 **Esclusioni**

1. La presente Procedura non si applica:

- ⁽³⁾ Per chiarezza espositiva, si evidenzia che il Regolamento 17221/2010 definisce “Parte Correlata” il soggetto che, rispetto ad una società:
- (a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone: (i) controlla la società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo; (ii) detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un’influenza notevole su quest’ultima; (iii) esercita il controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti;
 - (b) è una società collegata della società;
 - (c) è una *joint venture* in cui la società è una partecipante;
 - (d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società o della sua controllante;
 - (e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);
 - (f) è un’entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l’influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
 - (g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.
- Per la definizione delle nozioni di “controllo”, “controllo congiunto”, “influenza notevole”, “dirigenti con responsabilità strategiche”, “stretti familiari”, “società controllata” “società collegata” e “joint venture” si rinvia al Regolamento 17221/2010.
- ⁽⁴⁾ Per chiarezza espositiva, si evidenzia che il Regolamento 17221/2010 definisce “Società Controllata” l’entità, anche senza personalità giuridica, controllata da un’altra entità.
Per la definizione delle nozioni di “controllo” e “controllo congiunto” si rinvia al Regolamento 17221/2010.
- ⁽⁵⁾ Per chiarezza espositiva, si evidenzia che il Regolamento 17221/2010 definisce “Società Collegata” l’entità, anche senza personalità giuridica, in cui un socio eserciti un’influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto.
Per la definizione delle nozioni di “controllo”, “controllo congiunto” e “influenza notevole”, si rinvia al Regolamento 17221/2010.

- (a) alle deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo (ove nominato) (*ex art. 2389, comma 1, del Codice Civile*) e alle deliberazioni sulla remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori preventivamente determinato dall'assemblea *ex art. 2389, comma 3, del Codice Civile*;
- (b) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale;
- (c) alle Operazioni di Importo Esiguo;
- (d) fermi restando gli obblighi di cui all'art. 9 della presente Procedura, ove applicabili, alle deliberazioni (diverse da quelle di cui al precedente paragrafo (a)) in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che: (i) sia stata adottata una politica di remunerazione; (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti; (iii) sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione; e (iv) la remunerazione assegnata sia coerente a tale politica;
- (e) alle Operazioni Ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard. In caso di deroga agli obblighi di pubblicazione previsti per le Operazioni di Maggiore Rilevanza dall'articolo 10 della presente Procedura, fermo restando quanto disposto dall'art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, la Società è tenuta a (i) comunicare alla Consob, entro il termine indicato dall'articolo 10.3 della presente Procedura, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle Operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione dagli obblighi di pubblicazione del Documento Informativo (come di seguito definito); (ii) indicare nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'articolo 5, comma 8, del Regolamento 17221/2010 quali tra le Operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista nella presente lettera;
- (f) fermo restando quanto previsto dall'art. 10 della presente Procedura, ove consentito dallo statuto, alle Operazioni con Parti Correlate che non siano di competenza dell'assemblea e non debbano essere da questa autorizzate, da approvare con la procedura deliberativa in via d'urgenza che prevede che:
 - (i) qualora l'operazione ricada nelle competenze dell'Organo Delegato o del comitato esecutivo (ove costituito), il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione;
 - (ii) ferma la loro efficacia, tali operazioni siano successivamente oggetto di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile;
 - (iii) l'organo che convoca l'assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e che il Collegio Sindacale

riferisca all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;

- (iv) la relazione e le valutazioni *sub* (iii) siano messe a disposizione del pubblico almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel Documento Informativo (come *infra* definito *sub* Articolo 10);
 - (v) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati, siano messe a disposizione del pubblico con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti;
 - (g) alle Operazioni con Parti Correlate con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, nonché a quelle con Società Collegate, qualora nelle Società Controllate o Società Collegate controparti dell'Operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società;
 - (h) alle operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo.
2. Le ipotesi di esclusione previste nel presente Articolo 2 trovano applicazione anche alle Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di Società Controllate di cui all'Articolo 11 della Procedura.

II. ASPETTI PROCEDURALI

Articolo 3

Approvazione delle Operazioni con Parti Correlate

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 10 del Regolamento 17221/2010, la Società si avvale della facoltà di applicare alle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza la procedura stabilita per le Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza. Pertanto la disciplina di cui al presente Articolo 3 troverà applicazione sia con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza sia con riferimento alle Operazioni di Minore Rilevanza.
2. Prima di effettuare qualsiasi Operazione, la Funzione Responsabile verifica se la controparte risulti essere una Parte Correlata. Qualora ritenga che l'operazione sia un'Operazione con Parte Correlata, la Funzione Responsabile comunica all'Organo Delegato i dati dell'Operazione affinché quest'ultimo verifichi:
 - (a) se l'Operazione rientri nei casi di esenzione;
 - (b) se l'Operazione sia in attuazione di una delibera-quadro; e
 - (c) se l'Operazione rientri fra le Operazioni di Maggiore Rilevanza o fra le Operazioni di Minore Rilevanza.

Qualora l'Operazione rientri in una delle ipotesi di cui alle lettere (a) e (b) che precedono, l'Organo Delegato ne informa la Funzione Responsabile. La Funzione Responsabile dovrà comunicare all'Organo Delegato il compimento dell'Operazione non appena la stessa sia stata conclusa. Qualora l'Operazione non rientri in una delle ipotesi di cui alle lettere (a) e (b) che precedono, l'Organo Delegato sottopone tempestivamente l'Operazione all'attenzione del Comitato Parti Correlate, fornendo ad esso le informazioni in suo possesso e indicando – se necessario – il termine entro cui il Comitato Parti Correlate deve esprimere il proprio parere. Il Comitato Parti Correlate si costituirà e procederà poi alla valutazione, ai sensi della presente Procedura. In caso di dubbio sulla riconducibilità dell'Operazione ad una delle ipotesi di cui alle lettere (a) e (b) che precedono, l'Organo Delegato sottoporrà al Comitato Parti Correlate il compimento di tale valutazione fornendo ad esso le informazioni in suo possesso.

3. L'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate è rimessa alla competenza dell'Organo Delegato, in conformità alle deleghe attribuite, ovvero del Consiglio di Amministrazione o dell'assemblea se tali operazioni ricadono in una tipologia di operazioni che, per legge, statuto o delibera consiliare, spettano alla loro rispettiva competenza. Nel caso in cui la competenza non sia attribuibile ad alcun Organo Delegato, la competenza per l'approvazione delle Operazioni spetta all'organo amministrativo. Gli Organi Delegati possono sempre sottoporre all'approvazione collegiale dell'organo amministrativo le Operazioni rispetto alle quali risulterebbero competenti. L'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate dovrà in ogni caso avvenire previo parere motivato non vincolante del Comitato Parti Correlate sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione con Parti Correlate nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
4. Al fine di consentire al Comitato Parti Correlate di rilasciare il parere motivato, l'Organo Delegato, supportato dalla Funzione Responsabile, fornirà con congruo anticipo al Comitato Parti Correlate informazioni complete e adeguate in merito alla specifica Operazione con Parti Correlate. In particolare, tali informazioni dovranno riguardare almeno l'indicazione della Parte Correlata, la natura della correlazione, l'oggetto, il corrispettivo previsto e gli altri principali termini e condizioni dell'Operazione, la tempistica prevista, le motivazioni sottostanti l'Operazione e gli eventuali rischi per la Società ed eventualmente per le sue controllate, nonché, nel caso in cui le condizioni dell'Operazione siano Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, oggettivi elementi di riscontro al riguardo.
5. Una volta ricevute le informazioni dall'Organo Delegato, il Comitato Parti Correlate rilascia in tempo utile per la relativa esecuzione e/o deliberazione delle Operazioni con Parti Correlate, e comunque entro e non oltre il termine eventualmente indicato dall'Organo Delegato ai sensi dell'articolo 3.2 che precede, il relativo parere motivato in materia fornendo tempestivamente all'organo competente a deliberare o eseguire l'Operazione con Parti Correlate un'adeguata informativa in merito all'istruttoria condotta sull'Operazione con Parti Correlate da approvare.
6. Qualora il Comitato Parti Correlate lo ritenga necessario od opportuno potrà avvalersi della consulenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta – previa adeguata verifica in merito all'indipendenza di tali esperti – rispettando il limite massimo di spesa pari al 5% (cinque per cento) del controvalore dell'Operazione.
7. Qualora l'Operazione rientri nella competenza del Consiglio di Amministrazione, il presidente o l'Organo Delegato assicurano che complete e adeguate informazioni sull'Operazione siano trasmesse ai consiglieri, via e-mail o fax, in tempo utile per consentire al Consiglio di Amministrazione un'accurata valutazione della Operazione proposta e comunque almeno 5

(cinque) giorni lavorativi prima della data della riunione consiliare, unitamente, nel caso in cui le condizioni dell'Operazione siano Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, ad elementi oggettivi di riscontro al riguardo. In ogni caso, l'informativa fornita al Consiglio di Amministrazione dovrà contenere:

- l'indicazione delle caratteristiche generali dell'Operazione (in particolare dell'oggetto, delle motivazioni, del corrispettivo, della tempistica e della natura della correlazione);
- l'indicazione delle modalità di determinazione del corrispettivo e/o delle principali condizioni e termini suscettibili di generare obbligazioni in capo alla Società;
- l'indicazione di eventuali interessi (per conto proprio o di terzi) di cui i componenti degli organi sociali siano portatori rispetto all'Operazione.

8. Il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione che approva un'Operazione con Parti Correlate dovrà indicare le motivazioni relative all'interesse della Società al compimento della stessa nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle condizioni dell'Operazione. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga di non condividere il parere del Comitato Parti Correlate dovrà debitamente specificare le ragioni di tale non condivisione.

9. Restano di competenza del Consiglio di Amministrazione le delibere relative a quelle Operazioni con Parti Correlate della Società e delle sue Controllate nelle quali uno o più amministratori siano portatori di un interesse per conto proprio o di terzi ovvero nelle quali l'Amministratore Delegato sia titolare di un interesse per conto proprio o di terzi ed osservi quindi l'obbligo di astensione *ex* art. 2391 del Codice Civile.

10. La medesima procedura di cui al presente Articolo 3 trova applicazione per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione delle proposte di deliberazione di Operazioni con Parti Correlate da sottoporre all'assemblea allorché tali operazioni siano di competenza dell'assemblea o debbano essere da questa autorizzate.

11. Qualora, in relazione a un'Operazione di Maggiore Rilevanza, la proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea sia approvata in presenza di un avviso contrario del Comitato Parti Correlate, fermo quanto previsto dagli artt. 2368, 2369 e 2373 del Codice Civile, tale operazione non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati, rappresentativi di una partecipazione pari almeno al 10% del capitale sociale, esprima voto contrario all'Operazione con Parti Correlate.

Articolo 4

Comitato Operazioni Parti Correlate

1. Il Comitato Parti Correlate si riunisce su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dell'Organo Delegato nei casi previsti dall'articolo 3 della presente Procedura. Nella richiesta sono indicati: (i) i componenti del Comitato in ossequio alle regole di composizione di cui alla presente Procedura, (ii) il nominativo del soggetto chiamato a ricoprire la carica di Presidente del Comitato e (iii) l'eventuale termine entro il quale il Comitato deve rilasciare il parere ai sensi dell'articolo 3 della presente Procedura.

2. I soggetti individuati quali componenti del Comitato Parti Correlate sono tenuti a dichiarare tempestivamente la sussistenza di eventuali rapporti di correlazione in relazione alla specifica Operazione con Parti Correlate, al fine di consentire l'applicazione dei Presidi Equivalenti.

3. In caso di composizione collegiale del Comitato Parti Correlate le decisioni dello stesso possono tenersi anche per teleconferenza/audioconferenza o per procedura di consultazione scritta. Le riunioni nonché la procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non sono soggette a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun membro il diritto di partecipare alla decisione nonché adeguata informazione. La decisione è adottata per iscritto a maggioranza dei membri del Comitato Parti Correlate presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Articolo 5 **Presidi Equivalenti**

1. Nel caso in cui non sia possibile costituire un Comitato Parti Correlate in composizione collegiale, il parere è rilasciato dall'unico Amministratore Indipendente non correlato eventualmente presente che opererà e delibererà congiuntamente: (i) al Presidente del Collegio Sindacale a condizione che lo stesso non sia, rispetto alla specifica Operazione, Parte Correlata; ovvero (ii) al Sindaco Effettivo più anziano, a condizione che non sia rispetto alla specifica Operazione, Parte Correlata; ovvero (iii) ad un esperto indipendente individuato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse. Ove il predetto Amministratore Indipendente sia impossibilitato alla menzionata attività (anche a mente di una eventuale correlazione) opereranno in alternativa (e congiuntamente) due degli altri Presidi Equivalenti.
2. In caso di ricorso ad uno o più dei Presidi Equivalenti di cui al presente articolo 5 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate circa il procedimento seguito dal Comitato Parti Correlate.

Articolo 6 **Delibere quadro**

1. Il Consiglio di Amministrazione, laddove si renda opportuno fare riferimento ad una pluralità di operazioni omogenee a carattere più ricorrente, può adottare delibere-quadro che prevedano il compimento da parte della Società, direttamente o per il tramite di società controllate, di serie di operazioni omogenee con determinate categorie di Parti Correlate che verranno individuate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.
2. Le delibere-quadro devono riferirsi a categorie di operazioni sufficientemente determinate, riportando l'ammontare massimo prevedibile delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.

Le delibere-quadro indicano, inoltre, il loro termine di efficacia, che non può essere in nessun caso superiore a un anno.

3. L'approvazione di tali delibere-quadro avverrà nel rispetto della procedura prevista per l'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate di cui all'art. 3 che precede.
4. Alle singole operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro non si applicano le procedure di cui all'Articolo 3 che precede.
5. Qualora sia prevedibile che l'ammontare massimo delle operazioni superi la soglia per la determinazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza di questa Procedura, la Società, in

occasione dell'approvazione della Delibera-quadro, pubblicherà un documento informativo ai sensi dell'Articolo 10 della presente Procedura.

6. L'Organo Delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione, almeno ogni 3 (*tre*) mesi, sull'attuazione delle delibere-quadro nel trimestre di riferimento.

In particolare, l'Organo Delegato informa il Consiglio di Amministrazione sulle operazioni concluse in attuazione delle delibere-quadro, indicando per ciascuna:

- la controparte con cui l'operazione è stata posta in essere;
- una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione;
- le motivazioni e gli interessi dell'operazione nonché gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario;
- le modalità di determinazione delle condizioni economiche applicate e (ove rilevante) la riferibilità agli *standard* di mercato.

Articolo 7

Approvazione da parte dell'Assemblea delle Operazioni con Parti Correlate in caso di urgenza

1. Ove consentito dallo statuto, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, alle Operazioni con Parti Correlate che siano di competenza dell'assemblea o debbano essere da questa autorizzate non trovano applicazione le disposizioni di cui all'Articolo 3 che precede.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 che precede, l'organo che convoca l'assemblea predispone una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e il Collegio Sindacale riferisce all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza. La relazione dell'organo che convoca l'assemblea e le valutazioni del Collegio Sindacale sono messe a disposizione del pubblico almeno 21 (*ventuno*) giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel Documento Informativo.
3. Qualora le valutazioni del Collegio Sindacale siano negative, l'Operazione con Parti Correlate non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti esprima voto contrario all'Operazione Parti Correlate, a condizione però che i Soci Non Correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.
4. Diversamente, entro il giorno successivo a quello dell'assemblea le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci non Correlati, sono messe a disposizione del pubblico con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti.

III. OBBLIGHI INFORMATIVI

Articolo 8

Obblighi di tempestiva informazione al pubblico

1. Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia soggetta agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014 e pertanto debba essere comunicata al mercato ai

sensi e per gli effetti della “Procedura relativa alla comunicazione delle Informazioni Privilegiate” della Società, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi di tale articolo, il comunicato da diffondere al pubblico dovrà includere:

- l’indicazione che la controparte dell’Operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- la denominazione ovvero il nominativo della Parte Correlata;
- l’indicazione dell’eventuale superamento delle soglie di rilevanza previste per le Operazioni di Maggiore Rilevanza ed indicazione dell’eventuale successiva pubblicazione di un Documento Informativo (come *infra* definito) ai sensi dell’ Articolo 10 della presente Procedura;
- l’indicazione della procedura che è stata o sarà seguita per l’approvazione dell’Operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione di cui all’Articolo 2 che precede;
- l’eventuale approvazione dell’Operazione nonostante l’avviso contrario del Comitato Parti Correlate.

Articolo 9 **Obblighi informativi periodici**

1. L’Organo Delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sulle Operazioni con Parti Correlate effettuate nel trimestre di riferimento.
2. Il dettaglio delle singole Operazioni deve riportare almeno le seguenti informazioni:
 - la controparte con cui ciascuna Operazione è stata posta in essere;
 - una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni di ciascuna Operazione;
 - le motivazioni di ciascuna Operazione e gli interessi ad essa collegati nonché gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario.
3. Il Consiglio di Amministrazione della Società fornisce nella relazione intermedia sulla gestione semestrale e nella relazione sulla gestione annuale, informazioni su:
 - le singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
 - le altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate, come definite ai sensi dell’art. 2427, comma 2, del Codice Civile, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
 - qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell’ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.
4. Tali informazioni possono essere incluse nella documentazione finanziaria periodica anche mediante riferimento ai Documenti Informativi (come *infra* definiti) eventualmente pubblicati in

occasione dell'approvazione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, riportando eventuali aggiornamenti significativi.

5. Fermo quanto previsto dall'art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, in ragione di Operazioni con Parti Correlate eseguite e/o approvate in presenza di parere negativo del Comitato Parti Correlate, deve essere messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, entro 15 (quindici) giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto, del corrispettivo delle Operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato Parti Correlate nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento o sul sito *internet* della Società.

Articolo 10

Obblighi informativi relativi alle Operazioni di Maggiore Rilevanza

1. Qualora venga approvata un'Operazione di Maggiore Rilevanza, anche ove sia realizzata o da realizzarsi anche da parte di società controllate italiane o estere, il Consiglio di Amministrazione predispone un documento informativo – ai fini e per gli effetti di cui all'art. 114, comma 5, del TUF – redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento 17221/2010 (il “**Documento Informativo**”).
2. Il Documento Informativo deve essere predisposto anche qualora, nel corso del medesimo esercizio, la Società concluda con una medesima Parte Correlata o con soggetti correlati a quest'ultima o alla Società, diverse Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza di cui all'Allegato 4 del Regolamento 17221/2010. Ai fini di tale previsione rilevano anche le Operazioni compiute da società controllate italiane o estere (ove esistenti) mentre non devono essere considerate le Operazioni escluse ai sensi dell'Articolo 2 della presente Procedura.
3. Il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, entro i 7 (sette) giorni successivi dall'approvazione dell'Operazione con Parti Correlate da parte dell'organo competente, ovvero qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile.
4. Nel rispetto del medesimo termine previsto per la pubblicazione del Documento Informativo, la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al Documento Informativo medesimo ovvero sul proprio sito *internet*, gli eventuali pareri resi dal Comitato Parti Correlate e/o dagli esperti indipendenti eventualmente nominati. Con riferimento ai pareri degli esperti indipendenti, la Società può pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato 4 del Regolamento 17221/2010, motivando tale scelta.
5. Qualora l'approvazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza sia di competenza dell'assemblea dei Soci, il Documento Informativo è messo a disposizione entro i 7 (sette) giorni successivi dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea. Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al Documento Informativo, la Società, mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti una nuova versione del Documento Informativo secondo tempistiche in ogni caso in grado di

consentire ai soci una compiuta valutazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza e comunque entro il ventunesimo giorno prima dell'assemblea.

6. Qualora il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato da un cumulo di Operazioni con Parti Correlate, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro i 15 (quindici) giorni successivi dall'approvazione dell'Operazione con Parti Correlate o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza. Tale Documento Informativo dovrà contenere informazioni, anche su base aggregata per Operazioni omogenee, su tutte le singole Operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora le Operazioni che determinano il superamento della soglia di rilevanza siano compiute da Società Controllate, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro i 15 (quindici) giorni successivi dal momento in cui la Società ha avuto notizia dell'approvazione dell'Operazione o della conclusione del contratto che determina il superamento della soglia.
7. Qualora, in relazione ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza, la Società debba predisporre un documento informativo ai sensi dell'articolo 70, commi 6 e 7, e 71, comma 1, del Regolamento Emittenti la stessa può pubblicare un unico documento che contenga le informazioni richieste dal presente Articolo 10. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capi I, del Regolamento Emittenti, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. Nel caso in cui le suddette informazioni siano pubblicate in documenti separati, la Società può includere l'informazione già pubblicata mediante riferimento.

IV. ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 11

Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di Società Controllate

1. Le disposizioni della presente Procedura si applicano, *mutatis mutandis*, anche alle Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di Società Controllate, fiduciari o interposte persone.
2. Prima di effettuare una Operazione, la Società Controllata, in virtù della propria organizzazione interna, verifica se la controparte rientri tra i soggetti definiti quali Parti Correlate.
3. Successivamente all'autorizzazione o esame dell'organo competente della Società, l'Organo Delegato provvede a informare tempestivamente l'organo delegato della Società Controllata.
4. Qualora non trovi applicazione uno dei casi di esclusione, successivamente all'approvazione dell'operazione o al compimento della stessa da parte della Società Controllata, l'organo delegato della Società Controllata:
 - fornisce tempestivamente all'Organo Delegato della Società le informazioni necessarie affinché la Società possa adempiere agli obblighi informativi di cui alla Sezione II della presente Procedura;
 - predispone una specifica informativa per il primo Consiglio di Amministrazione utile della Società.
4. Ferma restando la disciplina delle Operazioni compiute per il tramite di Società Controllate di cui al presente Articolo 11, le Società Controllate sono comunque tenute a fornire tempestivamente all'Organo Delegato della Società le informazioni sulle operazioni effettuate affinché la Società

possa adempiere agli obblighi informativi prescritti dal Regolamento Emittenti.

Articolo 12
Vigilanza sulla Procedura

Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità della Procedura ai principi indicati dal Regolamento 17221/2010 nonché sulla sua osservanza e ne riferisce all'assemblea ai sensi dell'art. 2429, comma 2, del Codice Civile ovvero dell'art. 153 del TUF.

Articolo 13
Modifiche

La presente Procedura potrà essere modificata solo per iscritto e nel rispetto del procedimento indicato dall'art. 4, comma 3, del Regolamento 17221/2010 di volta in volta vigente.